

**REGOLAMENTO**  
**per l'ornato e la polizia edilizia**

## CAPO I.

*Disposizioni preliminari.*

Art. I. Nessuna opera, volontaria od obbligatoria, contemplata nel presente regolamento, può essere intrapresa e mandata a compimento senza autorizzazione municipale.

Per le opere, però, che fossero ordinate dall'Autorità giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima d'intraprenderne la esecuzione.

Art. 2. Sono chiamati a pronunciare in merito alle varie qualità delle opere:

1° Il Sindaco;

2° La Giunta municipale;

3° Il Consiglio comunale.

Art. 3. Una Commissione d'ornato e l'Ufficio edilizio daranno, secondo i casi, il preventivo loro parere sulle opere da eseguirsi.

All'occorrenza sarà pure consultata la Commissione municipale d'igiene.

## CAPO II.

*Attribuzioni del Sindaco.*

Art. 4. Il Sindaco rilascia il permesso di esecuzione delle opere autorizzate dalla Giunta o dal Consiglio comunale; accorda i permessi di esecuzione delle opere di sua diretta competenza, sentito il parere dell'Ufficio edilizio ed, ove lo creda, anche quello della Commissione d'ornato.

Art. 5. Sono di competenza del Sindaco tutte le opere per la cui esecuzione occorre permesso, a termini del presente regolamento, le quali non siano contemplate nei Capi II e IV.

Art. 6. Dalle decisioni del Sindaco si può far ricorso al Consiglio comunale, entro otto giorni dalla notificazione.

## CAPO III.

*Attribuzione della Giunta.*

Art. 7. La Giunta, sentito il parere della Commissione d'ornato e dell'Ufficio edilizio, provvede sulle domande di nuove costruzioni o ricostruzioni totali o parziali di fabbricati, o di modificazioni occorrenti nelle fronti di essi verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico, come pure sulle alterazioni del suolo pubblico.

È in facoltà della Giunta municipale, sentiti i proprietari, di far collocare, dove le esigenze del servizio pubblico lo richiedano, le tabelle viarie.

Art. 8. Dalle deliberazioni della Giunta si potrà far ricorso al Consiglio comunale, entro otto giorni dalla notificazione.

## CAPO IV.

*Attribuzione del Consiglio comunale.*

Art. 9. Il Consiglio comunale delibera sul ricorso degli interessati, sentito il preavviso della Commissione d'ornato e del Sindaco,

Art. 1. Conservato.

Art. 2. Id.

Art. 3. Una Commissione igienico-edilizia darà il suo preventivo parere sulle opere da eseguirsi, dopo avere sentito le relazioni dell'Ufficio edilizio e dell'Ufficio d'igiene.

Art. 4. Il Sindaco, sentito il parere degli Uffici competenti, rilascia, ecc....

Art. 5. Conservato.

Art. 6. Dalle decisioni del Sindaco si può fare ricorso alla Giunta comunale entro otto giorni dalla notificazione motivata.

Art. 7. La Giunta, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, delibera sui ricorsi degli interessati contro le deliberazioni del Sindaco, provvede sulle domande, ecc....

Art. 8. Dalle deliberazioni della Giunta si può fare ricorso al Consiglio comunale, entro 8 giorni dalla notificazione motivata.

Art. 9. ....della Commissione igienico-edilizia.

Art. 10. Nessuna piazza, via, passeggiata o passaggio qualunque nella città può essere stabilito, allargato, ristretto o soppresso, come nessun piano regolatore edilizio, di ampliamento o di abbellimento della città stessa può essere posto in esecuzione senza l'autorizzazione del Consiglio comunale ed il previo avviso della Commissione d'ornato, e le deliberazioni della Giunta.

La superiore approvazione e, quando occorra, la dichiarazione di utilità pubblica di questi piani e le seguenti espropriazioni saranno promosse e curate dalla Giunta.

Art. 11. Ogni piano regolatore o di ampliamento, prima di essere sottoposto alle definitive deliberazioni del Consiglio comunale, dovrà rimanere pubblicato per quindici giorni continui, a termini di legge.

#### Capo V.

##### *Commissione d'ornato e sue attribuzioni.*

Art. 12. La Commissione d'ornato si compone di nove membri.

Sono membri nati il Sindaco, che la presiede, l'Assessore per l'edilità e l'Assessore per l'igiene.

Gli altri sei membri sono nominati ogni anno dal Consiglio comunale nella sessione d'autunno, due fra i consiglieri e quattro fra gli ingegneri e gli architetti, siano o non consiglieri, coll'avvertenza che almeno uno dei sei membri sia specialmente versato nelle discipline igieniche.

Art. 13. Alla Commissione d'ornato così nominata potranno essere aggregate dalla Giunta municipale altre persone versate nelle discipline artistiche ed igieniche, però in numero non maggiore di tre.

Le funzioni della medesima sono annuali e gratuite.

I membri scadenti d'ufficio potranno però essere rieletti.

Art. 14. La Commissione è convocata dal Sindaco ogni volta che occorrerà il bisogno, e specialmente per deliberare sulle materie di cui all'articolo decimosesto.

Un impiegato municipale assisterà quale Segretario alle adunanze della Commissione e stenderà i verbali delle deliberazioni, che saranno sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 15. Le deliberazioni non saranno valide se non sono presenti all'adunanza almeno quattro membri, di cui due ingegneri od architetti; e se non riuniscono la maggioranza dei voti sarà preponderante quello del Presidente.

Art. 16. La Commissione d'ornato è chiamata specialmente per dare il suo parere in linea d'arte e di interesse pubblico sui piani regolatori edilizi, di ampliamento e di abbellimento della città e sue dipendenze; sui progetti di nuovi fabbricati e di ricostruzione o riattamenti importanti di quelli esistenti, e su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione comunale giudicherà conveniente di consultarla; essa dà il suo avviso, tenuto conto della località, sull'ammessibilità o no dei progetti edilizi presentati, e propone, all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà opportune nello scopo di impedire che si eseguiscano nella città e sue dipendenze opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico, o discordanze architettoniche. La Commissione, nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene,

Art. 10. Conservato.

Art. 11. ....e di tale pubblicazione verrà dato avviso per mezzo dei principali giornali cittadini.

Art. 12. Conservato.

Art. 13. Id.

Art. 14. Id.

Art. 15. Le deliberazioni, per quanto riguarda i permessi edilizi, non saranno valide se non sono presenti all'adunanza almeno quattro membri, di cui due ingegneri od architetti; per la validità di deliberazioni di maggior importanza dovranno essere presenti la metà più uno dei membri, in prima convocazione; in seconda convocazione almeno quattro membri di cui due ingegneri od architetti; qualora non si ottenga la maggioranza dei voti sarà preponderante il voto del Presidente.

Art. 16. Conservato.

ferme te responsabilità di cui all'art. 34, avvertirà che i fabbricati od altre opere muratone da eseguirsi abbiano la necessaria solidità e sieno inoltre conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17. Le domande ed i progetti che si devono sottoporre al giudizio della Commissione, corredati del parere dell'Ufficio edilizio, di cui all'art. 19, saranno dal Sindaco, nei casi di maggior importanza, e quando lo crederà conveniente, preventivamente rimessi ad un membro della medesima, il quale, esaminato il progetto e la domanda, ne riferirà in iscritto nella prima adunanza, formulando il voto che deve essere posto in discussione.

Art. 18. Se la Commissione deve deliberare sovra disegni od opere di cui fossero autori uno o più degli architetti od ingegneri facienti parte della Commissione stessa, questi non potranno in tal caso intervenire all'adunanza e saranno, ove d'uopo, surrogati da altri architetti o ingegneri nominati temporariamente dalla Giunta.

#### Capo VI.

##### *Dell'Ufficio edilizio e sue attribuzioni.*

Art. 19. L'Ufficio edilizio esamina preventivamente tutte le domande inoltrate al Sindaco relative alle opere di cui nel presente regolamento, e dopo visita locale, ogni volta che questa sarà necessaria, presenta al Sindaco il suo parere con una ragionata conclusione.

Per le opere di competenza del Sindaco (art. 5) darà semplicemente il suo parere di approvazione o di disapprovazione, proponendo all'evenienza le occorrenti modificazioni.

Art. 20. L'Ufficio edilizio cura, sotto la direzione del Sindaco, l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco medesimo.

Art. 21. Un incaricato dell'ispezione edilizia sorveglia le fabbricazioni ed altre opere autorizzate, nota le contravvenzioni ai relativi permessi e ne riferisce all'Ufficio edilizio, che ne farà tosto relazione al Sindaco od all'Assessore per l'edilità.

#### Capo VII.

##### *Autorizzazione per l'esecuzione delle opere e norme relative ai loro disegni.*

Art. 22. Nell'ambito della cinta daziaria, in quanto esistono piani d'ampliamento o regolatori, e nelle zone esterne regolarmente vincolate, perchè incluse in piani regolatori edilizi o di ampliamento, non si potrà senza il permesso del Sindaco :

1° Costruire, ricostruire, riattare o riparare edifizi o muri di cinta;

2° Introdurre modificazioni nelle fronti di fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico; tinteggiarle, collocare marciapiedi, bacheche, insegne, iscrizioni e simili;

3° Alterare il suolo pubblico o privato, nè fare opere sotterranee in costruzioni contemplate nel presente regolamento.

Art. 23. I permessi saranno valevoli per un anno dalla loro data; dopo l'anno debbono essere rinnovati; però nei permessi di esecuzione di opere sul suolo pubblico sarà stabilito il termine di tempo nel quale i lavori dovranno essere ultimati.

Art. 24. Le domande per ottenere l'autorizzazione delle opere saranno dirette al Sindaco, stese su carta bollata, sottoscritte dai richiedenti o loro legittimi rappresentanti, e corredate dell'assenso del proprietario quando non sia esso il richiedente.

Art. 17. Le domande, i progetti ed ogni altra pratica, che si debba sottoporre al giudizio della Commissione, corredati dal parere degli Uffici competenti, saranno dal Sindaco, in massima, preventivamente rimessi ad un membro della medesima, ecc....

Art. 18. ... Questi non potranno in tal caso prendere parte alla discussione ed al voto.

Art. 19. L'Ufficio edilizio e quello d'igiene esaminano preventivamente tutte le domande relative alle opere, di cui nel presente regolamento e, dopo visita locale, se occorre, presentano al Sindaco il loro parere con una motivata conclusione.

Art. 20. Conservato.

Art. 21. Id.

Art. 22. Nei limiti del piano regolatore e d'ampliamento, stato approvato colla legge 1908 e nelle zone esterne regolarmente vincolate, non si potrà, senza permesso del Sindaco :

1° ecc...

Art. 23. Conservato.

Art. 24. Id.

Art. 25. Sulle domande inoltrate, relative ad opere di competenza del Sindaco, sarà data decisione fra giorni otto a far tempo dalla rimessione della domanda regolarmente istruita; sulle domande relative ad opere di competenza della Giunta sarà deliberato fra giorni quindici dalla loro rimessione; sulle domande relative alle opere di competenza esclusiva del Consiglio comunale, nelle prime tornate del medesimo che avranno luogo dopo la rimessione delle domande, salvo il caso che, per la gravità ed importanza della materia, la Giunta, non istimando valersi della facoltà fattale dall'articolo 136 della legge 4 maggio 1898, giudicasse opportuna la convocazione straordinaria del Consiglio comunale.

Art. 20. Ogni domanda di permesso per fabbricazione, riedificazione o ristaurazione importante di case e muri di cinta deve essere corredata di un doppio esemplare in carta bollata dei rispettivi disegni dell'opera, firmati ambedue dal richiedente e dall'architetto od ingegnere autore.

Dopochè per parte del Municipio si sarà deliberato sulle presentate domande, uno dei due esemplari dei disegni verrà restituito al richiedente, firmato dal Sindaco e munito del bollo civico, in un col permesso di esecuzione, quando i disegni ed opere sono approvati; in caso contrario, all'esemplare dei disegni che si restituisce verrà unita la copia autentica della relativa deliberazione.

Nelle domande di permesso relative a costruzioni, ricostruzioni o restauri di case e muri, ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Sindaco o dall'Ufficio edilizio, sarà dal ricorrente indicato il capo-mastro muratore, impresario od assistente, di cui intende valersi per l'esecuzione delle medesime.

Art. 27. La scala dei disegni da presentarsi non sarà minore del duecentesimo del vero, nè maggiore di un cinquantesimo. Le cornici e le parti ornamentali saranno disegnate almeno al venticinquesimo del vero. Per ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati interni ed esterni della pianta, le altezze dei singoli piani e quella del comignolo.

Art. 28. Trovandosi la facciata o le facciate fiancheggiate da edifici già esistenti, ovvero trattandosi di cortili fiancheggiati da altre proprietà, dovranno tali cose chiaramente risultare dai disegni, e l'Ufficio edilizio dovrà farsi carico accurato di tali circostanze nel suo parere, raccogliendo, ove d'uopo, gli elementi necessari.

Art. 29. Per le fabbricazioni nuove e per quelle attorno alle quali si vogliono fare innovazioni od alterazioni nelle loro altezze, i disegni debbono contenere la pianta del piano terreno e la pianta d'un piano superiore, la facciata principale, la facciata o le facciate laterali, ogni qualvolta differiscano, ed almeno una sezione trasversale, fatta secondo la linea più importante e che palesi i maggiori particolari. Nelle piante dovranno pure essere annotate con quote numeriche le altezze dei muri e fabbricati circostanti ai cortili che non possono essere apparenti dai profili e facciate. Nei disegni sarà altresì espressa la precisa collocazione dell'edificio relativamente ai finitimi, e la larghezza della strada sulla quale sarà eretto. Per gli edifici compresi entro gli isolati farà d'uopo indicare la posizione della via o delle vie dalle quali prenderanno accesso. Nel caso di vie ristrette o tortuose, si dovrà inoltre presentare il piano dei due lati della via.

Art. 30. Allorchè i disegni presentati non conferissero lumi sufficienti intorno all'opera a cui si riferiscono, dovrà il richiedente presentare ancora quegli altri chiarimenti che gli saranno domandati.

Art. 31. Non si potrà addivenire alla costruzione dei muri fuori terra, prima che le linee confrontanti il suolo pubblico e le livellette sieno state stabilite e riconosciute dall'Ufficio edilizio, entro il più breve tempo possibile.

Art. 25. Sulle domande inoltrate, relative ad opere di competenza del Sindaco, sarà data decisione fra giorni quindici a far tempo dalla rimessione della domanda regolare; sulle domande relative ad opere di competenza della Giunta sarà deliberato fra giorni trenta dalla loro rimessione; ecc...

Art. 26. Ogni domanda di permesso per fabbricazione, riedificazione o restauro importante di case e muri di cinta deve essere corredata di due esemplari in carta bollata dei disegni dell'opera, dei quali uno in tela lucida, firmati ambedue, ecc....

Art. 27. Conservato.

Art. 28. Id.

Art. 29. Id.

Art. 30. Id.

Art. 31. Non si potrà addivenire alla costruzione dei muri fuori terra prima che le linee confrontanti il suolo pubblico e le livellette sieno state stabilite e riconosciute dall'Ufficio edilizio entro tre giorni dall'avviso (Si sopprime il secondo comma).

Prima di addivenire alla costruzione dei muri fuori terra, sarà obbligo dei costruttori d'innalzare per ogni corpo di fabbrica un'antenna, la quale porti saldamente fissate biffe ad altezze corrispondenti al livello dei pavimenti dei diversi piani, ed a quello della linea superiore del coronamento della fabbrica, le quali altezze saranno riconosciute dall'Ufficio edilizio.

Art. 32. È vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se tale facoltà non risulta dal permesso.

Art. 33. La costruzione o ricostruzione e la demolizione di edilizi, e le opere muratorie che possono mutare in tutto od in parte le condizioni di solidità degli edifici, dovranno essere dirette ed invigilate da un assistente o capo-mastro od impresario, di capacità ed abilità comprovata al Sindaco per dichiarazione in iscritto di un ingegnere od architetto conosciuto, e di data non anteriore a tre anni.

Nei casi di demolizione di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si seguiranno le norme prescritte dal regolamento d'igiene.

Art. 34. Il capo-mastro, l'impresario o l'assistente, che assumerà tale direzione, sarà col proprietario responsabile della buona e regolare esecuzione delle opere.

La copia dei disegni, vidimata dal Sindaco, ed il relativo permesso debbono sempre trovarsi sui luoghi dei lavori per essere in ogni circostanza prodotti agli agenti municipali.

#### CAPO VIII.

##### *Altezza delle case e norme relative ai cortili.*

Art. 35. L'altezza delle case da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, è determinata dalla larghezza delle vie colle quali confrontano, e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano.

Rispetto alle vie pubbliche, la media altezza di ciascuna fabbrica non potrà superare una volta e mezza la larghezza delle vie sulle quali confronta, ed in ogni caso l'altezza massima assoluta di una fabbrica non potrà mai superare i metri 22.

Le altezze, tanto all'esterno quanto all'interno, saranno misurate dai marciapiedi o pavimenti fissi dei rispettivi spazi, sui quali prospettano le fabbriche, fino ai punti più elevati, comprendendovi i cornicioni, gli attici, le gallerie, i parapetti, gli abbaini o finestre delle soffitte separate da un intervallo minore di un metro e mezzo.

In considerazione della minore aereazione sulla sponda destra del Po, addossata alla collina, i fabbricati non potranno ivi avere altezza maggiore di m. 17.

Art. 36. La larghezza delle vie sarà misurata sul nudo degli zoccoli delle case che vi fronteggiano.

Quando la facciata del fabbricato venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, in tal caso sarà considerata per larghezza della via la media distanza che risulterà tra la fronte del nuovo fabbricato e la linea condotta dall'uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati.

Quando i due lati della via non siano paralleli, sarà tenuta per la larghezza di essa la media del tratto della medesima che confronta il fabbricato, del quale vuoi determinare l'altezza.

Quando, in forza d'un piano regolatore edilizio debitamente approvato, la larghezza della via debba essere cambiata, si terrà per larghezza di essa quella assegnata nel piano relativo.

Art. 32. Conservato.

Art. 33. Id.

Art. 34. Id.

Art. 35. ... ed in ogni caso l'altezza massima assoluta di una fabbrica non potrà mai superare i 24 metri.

Questa altezza si potrà sorpassare in qualche parte di una facciata, purchè la media delle sue varie altezze non superi il limite massimo fissato, ed essa presenti, a giudizio della Commissione d'ornato, un insieme soddisfacente dal punto di vista estetico.

Le altezze...fino ai punti più elevati comprendendovi i cornicioni, gli attici o parapetti pieni, le gallerie, gli abbaini o finestre delle soffitte separate da un intervallo minore di un metro e mezzo, facendosi la misura tra gli spigoli esterni.

Sono esclusi gli attici traforati, i frontoni e le balaustre ad unico scopo di decorazione, cioè la loro altezza non verrà computata nell'altezza massima dell'edificio.

L'ultimo paragrafo viene soppresso e compreso nel capitolo speciale concernente la fabbricazione in collina.

Art. 36. Conservato.

Quando un fabbricato prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per la parte prospiciente verso di essa, e per un rivolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica verso la prima via, ed in ragione della larghezza della via minore per il resto.

Art. 37. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che, per ragioni di necessità o di pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione, a giudizio del Consiglio comunale, nonchè, nei limiti delle altezze attuali, le case esistenti alla data dell'attuazione di questo regolamento, semprechè la ricostruzione comprenda notevole miglioramento in fatto di igiene.

Si potranno pure eccedere le sovra stabilite altezze con frontispizi, lucernari, belvederi ed abbaini isolati, sempre quando ciò non sia ravvisato sconveniente in linea estetica dalla Commissione d'ornato.

Art. 38. Riguardo ai cortili, l'altezza dei fabbricati deve essere limitata in modo che l'area libera di quelli sia almeno uguale alla quarta parte delle faccie dei muri che verticalmente li recingono.

Art. 39. Nei cortili, nei quali (a motivo dei salienti formati dal loro perimetro) l'area è come un aggregato di parecchie superfici, saranno considerate come porzioni integranti del totale soltanto quelle porzioni aggregate la cui profondità eguagli la propria larghezza, o ne sia minore. L'eccesso oltre tale misura non è tenuto in conto.

Art. 40. Nei fabbricati esistenti con cortili di dimensioni inferiori alle sovra fissate, saranno soltanto permesse le nuove costruzioni e riparazioni le quali non diminuiscano le attuali proporzioni dei cortili colle circostanti altezze, né minorino la superficie loro attuale.

Art. 41. Per i cortili aventi figura assai oblunga non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

Art. 42. Allorché uno o più lati di un cortile fossero recinti da un semplice muro divisorio non più alto di metri quattro, o da una cancellata, queste superfici verticali di separazione saranno ritenute come non esistenti. Epperò un cortile diviso in due o più parti nel modo anzidetto sarà considerato come formante un'area sola.

Art. 43. Nei cortili potranno costruirsi braccia di fabbriche e tettoie la cui altezza da terra non ecceda i metri 6,50, compreso il comignolo del tetto, conchè le restanti aree libere non siano ridotte ad essere minori di mq. 144, nè avere un lato minore di metri 8,50.

Art. 44. Nei cortili in cui siano fronteggianti altre proprietà oltre quelle del richiedente, siano esse fabbricate o no, si considereranno queste fronti come

Art. 37. Conservato.

Art. 38. Id.

Art. 38 *bis*. Quando un braccio di fabbrica prospetta verso una via, l'altezza della fronte verso via potrà essere differente da quella della fronte rivolta verso cortile. La prima di queste altezze si farà dipendere dalla larghezza della via e la seconda dall'ampiezza del cortile.

Art. 38 *ter*. Oltre al numero dei piani stabiliti dal regolamento, potrà, invece delle soffitte, essere permessa, verso la via o verso il cortile, in dipendenza della larghezza della prima o dell'ampiezza del secondo, la formazione di un piano continuo, a condizione che esso prospetti sopra un terrazzo e che la retta che congiunge la linea di gronda della fronte verso il terrazzo col limite di questo, non faccia, col piano del terrazzo, un angolo maggiore di 30 gradi e che l'altezza utile dei locali compresi in questo piano non riesca inferiore a m. 2,75.

Art. 39. Conservato.

Art. 40. Id.

Art. 41. Id.

Art. 42. Id.

Art. 43. Id. (Da coordinarsi colle modificazioni apportatevi dalla Giunta).

Art. 44. Id.

fabbricate ed occupate da un muro di colmo dell'altezza di m. 21, salvo che dal richiedente per le nuove costruzioni, unitamente al proprietario o ai proprietari coerenti, si stipuli coll'intervento del Municipio, rappresentato dal Sindaco, regolare atto pubblico di sottomissione, col quale le modalità delle fronti fabbricate di quest'altro proprietario o proprietari siano stabilite e determinate in modo che l'area dei cortili, riguardo ai circostanti fabbricati, soddisfaccia alle esigenze di questo regolamento.

Art. 45. Le case circostanti a cortili o giardini contigui ed aperti verso una piazza, via o corso, e separate da queste soltanto da muri o cancellate elevati non oltre metri 5 dal suolo, si considereranno come confrontanti alla piazza, via o corso; quindi la loro elevazione sarà regolata in base alle disposizioni degli articoli 35 e 36 computando per l'applicazione di questi articoli la profondità dei cortili o giardini quando l'intero fabbricato disti almeno cinque metri dalla linea di fabbricazione.

Però, agli effetti del regolamento edilizio, per cortili o giardini aperti devono intendere quelli soltanto il cui spazio libero di fabbricazione verso vie, piazze o corsi, abbia un'apertura non minore di metri 9.

Nel caso di cortili aperti, le fronti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico dovranno soddisfare a tutte le esigenze di decorazione architettonica che si richiedono per le case confrontanti direttamente piazze, vie e corsi.

Art. 46. L'altezza del fabbricato da erigersi tra un cortile ed una via o piazza sarà la minore tra quelle determinate dal primo e dalle seconde.

Art. 47. Qualora alcune ali di fabbrica, incrociandosi, producessero dei vani poco o nulla illuminati, od allorquando avessero in pianta molta larghezza, o per qualche necessità insorgenti dalla posizione o misura dei fabbricati contigui, mancasse la luce in una parte dell'edificio nuovo, sarà lecito di costruire verticalmente illuminatoi scendenti dal tetto al suolo naturale, od a quel piano che sarà riputato conveniente.

Le dimensioni degli illuminatoi non potranno essere in pianta minori di metri 4,50 per lato, non avendo i balconi; essendovi questi, le dimensioni anzidette saranno computate sul vuoto che ne risulterà. La cornice suprema degli illuminatoi non sposterà oltre m. 0,20 e questi avranno almeno un'apertura libera o munita solo di cancello, perchè possa aver luogo la circolazione dell'aria. Se discendono sino al suolo naturale, questo dovrà essere lastricato accuratamente in pietra da taglio od in cemento, od altro materiale impermeabile.

Ciò non ostante gli illuminatoi saranno autorizzati solo quando, per le speciali condizioni del fabbricato, risulti non potersi senza notevole danno o grave incomodo fare altrimenti.

Art. 48. In occasione di ricostruzioni di case, fra le quali esistano intercapedini inferiori in larghezza a metri 3, dovranno queste venire annullate.

Art. 49. Avvenendo che l'applicazione a casi speciali degli articoli di questo capo presentasse dubbio, è riservato alla Giunta, sentito il parere della Commissione d'ornato, di risolverlo mediante la determinazione delle norme da seguirsi, prendendo per base del giudizio principalmente l'interesse igienico.

#### Capo IX.

##### *Delle opere esteriori ni fabbricati.*

Art. 50. Non si potranno costruire balconi sporgenti sino a 25 centimetri dal vivo del muro, se non superiormente all'altezza di metri 3 dal suolo pubblico, o

Art. 45. Conservato.

Art. 46. Soppresso.

Art. 47. ...saranno permessi i pozzi di luce, purchè abbiano almeno m. 4 50 di lato, e non abbiano balconi; ecc....  
Si sopprimono i paragrafi seguenti.

Art. 48. Conservato.

Art. 49. Soppresso perchè superfluo.

Art. 50. ...i balconi sporgenti oltre a 25 centimetri non si potranno stabilire che superiormente all'altezza di metri 4,25 dal suolo.

di uso pubblico : i balconi sporgenti oltre i 25 centimetri non si potranno stabilire che superiormente all'altezza di metri 4 dal suolo pubblico o di uso pubblico.

Dette altezze saranno misurate dal suolo alla parte inferiore dei lastroni dei balconi o dei loro modiglioni, in quelli che ne sono provvisti.

Art. 51. Le decorazioni degli edifici, per l'altezza di metri 3 dal suolo della via o piazza, non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dal Municipio un maggiore sporto, qualora si tratti di edifici monumentali, od anche di edifici privati di notevole importanza architettonica.

Art. 52. Effettuandosi la costruzione, ricostruzione, od importante riparazione di un edificio o muro di cinta o di una cancellata prospiciente sopra una piazza, via, un vicolo o corso pubblico, o di uso pubblico, i possessori dovranno cingere di marciapiedi l'intero perimetro della loro proprietà verso i suddetti siti.

A dette disposizioni dovranno uniformarsi i possessori dei fabbricati già esistenti che non ne fossero ancora muniti, adottando le modalità prescritte. Gli stessi obblighi avranno i possessori di edifici con portici.

Le disposizioni precedenti si estenderanno tanto alla formazione di detti marciapiedi quanto alla loro manutenzione in istato lodevole.

La Giunta potrà, per circostanze speciali, concedere dilazioni o dispense da certe modalità di costruzione.

Art. 53. Nelle vie di larghezza media inferiore a metri 6, i marciapiedi saranno larghi un metro.

Nelle vie larghe da metri 6 a 9, i marciapiedi saranno larghi un metro e venti centimetri.

Nelle vie larghe da metri 9 a 12, i marciapiedi saranno larghi un metro e quaranta centimetri.

Nelle vie di larghezza maggiore di m. 12, nei corsi e nelle piazze, i marciapiedi saranno larghi metri due.

Art. 54. Quando si tratti di vie fiancheggiate da edifici in pianta poligonale, curvilinea, od in andamento non parallelo, o da edifici aventi corpi sporgenti o rientrati, ritenute per larghezze minime dei marciapiedi le sovra fissate, l'allineamento e le dimensioni loro saranno stabilite dalla Giunta, sulla base di ottenere nella disposizione e nel profilo esterno una conveniente regolarità.

Art. 55. In ogni caso le larghezze dei marciapiedi saranno computate dalla fronte esterna degli zoccoli dei rispettivi edifici.

Art. 56. Le pietre per i marciapiedi nelle vie o piazze saranno di qualità riconosciuta atta alle rispettive loro destinazioni dalla Commissione d'ornato.

Art. 57. Occorrendo la costruzione di nuovi marciapiedi, il Municipio potrà ordinare che siano costruiti con pietra da rotaie, ma sarà tenuto in tal caso a pagare la metà della maggiore spesa che si richiederà, in confronto di quella che richiederebbe l'uso delle pietre di cui all'articolo precedente.

Art. 58. Il Municipio potrà, colla stessa condizione, ordinare l'adozione delle suddette qualità di pietre da rotaie anche pei marciapiedi già costruiti, ogni qualvolta siano guasti o da riformare.

Art. 59. I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi in lastre di pietra od in altra materia adatta, riconosciute in ogni caso idonee dalla Commissione d'ornato.

Art. 60. La grossezza delle pietre pel lastrico dei portici non sarà minore di centimetri 10.

Art. 51. . . . o di edifici privati di notevole importanza architettonica, od anche nel caso in cui la fronte dell'edificio prospetti sopra uno spazio libero chiuso con cancellata.

Art. 52. Conservato.

Art. 53. Id.

Art. 54 .... l'allineamento e le dimensioni dei marciapiedi saranno....

Art. 55. Conservato.

Art. 56. I materiali per i marciapiedi....

Art. 57....ma sarà tenuto in tal caso a pagare la maggiore spesa che occorrerà, in confronto di quella che richiederebbe l'uso dei materiali di cui all'articolo precedente.

Art. 58. Conservato.

Art. 59. Id.

Art. 60. Id.

Art. 61. Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi, dei selciati sul suolo di pubblico passaggio, a richiesta dei proprietari o costruttori, saranno determinate sul luogo e loro fornite per iscritto all'Ufficio edilizio.

Art. 62. Gli edifici e muri di cinta nelle parti fronteggianti sul suolo pubblico, escluso però l'interno dei portici, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra.

Art. 63. I lucernari dei sotterranei dovranno essere aperti dentro gli zoccoli e muniti di inferriata.

Soltanto sotto i portici sarà permesso di aprirli e mantenerli aperti orizzontalmente; lo si potrà pure nei marciapiedi, nei soli casi in cui non vi sia modo di altrimenti illuminare i sotterranei: questi lucernari debbono essere singolarmente separati in correlazione colle aperture esistenti nella fronte dell'edificio, e coperti con pietre forate o chiuse con inferriate a superficie piana; i fori o vani delle pietre ed inferriate non potranno avere un diametro maggiore di centimetri  $4 \frac{1}{2}$ , se circolari; e se saranno di altra forma, non avranno larghezza maggiore di 2 centimetri.

Le inferriate dei lucernari nei marciapiedi dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito: esse saranno fisse e non si inoltrano sulla via oltre trenta centimetri dal vivo dello zoccolo.

I lucernari o le finestre che serviranno ad illuminare sotterranei servienti a deposito di materie combustibili, siano essi negli zoccoli o nei marciapiedi, dovranno inoltre essere muniti di graticella di filo metallico, il vuoto delle cui maglie non sia maggiore di un centimetro quadrato.

Le concessioni relative alle prescrizioni predette, in quanto riguardino servitù di pubblico transito nelle vie, saranno di natura loro precarie; ed allorché trattasi di lucernari di maggiore sporgenza, potranno i medesimi essere autorizzati dalla Giunta volta per volta, ed in massima alle condizioni seguenti:

a) Che siano per la maggior parte muniti di lastre di vetro a superficie greggia ed opaca a raso suolo, con spessore non minore di 25 millimetri;

b) Che siano armati con traverse di ferro atte ad impedire ogni inconveniente in caso di rottura delle lastre di vetro;

c) Che nelle parti di detti lucernari, nelle quali per l'areamento dei sotterranei non si estende la superficie di vetro, essi debbano soddisfare alle modalità di cui sovra (epperò anche alla limitazione dei vani tra spranga e spranga);

d) Che la concessione, fatta in via precaria, sia revocabile a beneplacito del Municipio e che, in riconoscimento di tale precarietà, si paghi un canone annuo di almeno L. 1,50 per ogni lucernario: il tutto da farsi risultare mediante apposito atto di sottomissione.

Art. 64. Le chiusure di ogni genere delle porte o botteghe verso il suolo pubblico, od aperto al pubblico passaggio, dovranno essere stabilite in modo che si aprano nell'interno e non mai all'esterno, come pure le chiusure d'ogni genere delle finestre aperte ad altezza minore di metri 3 dal suolo pubblico.

Art. 65. Tutte le fabbriche nuove, e quelle attorno a cui si praticeranno importanti restauri, dovranno essere, fra sei mesi dopo compiuta la fabbricazione o riparazione, intonacate e colorate verso la strada ed i cortili, e coronate dei rispettivi cornicioni.

Art. 66. Si possono lasciare senza intonaco e coloritura le sole fabbriche di costruzione laterizia a paramento visto con profilatura regolare, e quelle altre che

Art. 61. Conservato.

Art. 62. Gli edifici fronteggianti il suolo pubblico, o di uso pubblico, escluso però l'interno dei portici, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra. I muri di cinta potranno avere anche uno zoccolo di finta pietra.

Art. 63. Conservato.

Art. 64. Conservato.

Art. 65. Id.

Art. 66... I vani degli armadi e dei camini compresi nei muri divisorii contro i quali non si siano ancora addossate nuove costruzioni, dovranno essere chiusi sul vivo esterno.

il Sindaco giudicherà, intesa la Commissione d'ornato, potersi o doversi così lasciare pel loro genere di costruzione o pel loro carattere artistico o monumentale.

I vani degli armadi e dei camini dei muri divisorii, contro i quali non si siano ancora addossate nuove costruzioni, dovranno essere chiusi sul vivo esterno.

Art. 67. I muri di cinta, oltre ad essere intonacati e colorati, salvo il caso dell'articolo precedente, dovranno essere coronati almeno da un dado che ne porti la copertura; e lo stillicidio, qualora non sia in appositi tubi raccolto e condotto a regolare scolo, secondo il prescritto dagli articoli 70 e 71, sarà rivolto nell'interno della proprietà.

Il proprietario di un terreno fronteggiante una via, un corso od una piazza già aperti al pubblico, dovrà chiudere la fronte della sua proprietà con muro o cancellata e munirla di marciapiede colle modalità e forme prescritte dal presente regolamento.

Tale obbligo incombe al proprietario, quando anche non intenda fabbricare, ogni volta che questa fronte sia contigua ad altra già fabbricata o semplicemente chiusa e provvista di marciapiede, ovvero faccia angolo con una via già aperta e sistemata.

In caso di ricostruzione o di restaurazione essenziale dei marciapiedi già esistenti, ma non rispondenti alle prescrizioni del regolamento, il proprietario dovrà ridurli alle condizioni prescritte.

Art. 68. I cortili e gli anditi debbono essere regolarmente lastricati o selciati o pavimentati con asfalto. È però obbligatorio il lastrico per quei cortili che hanno superficie minore di 30 metri quadrati.

Il suolo dei cortili deve essere livellato in modo da assicurare il pronto scolo delle acque.

Art. 69. Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la via pubblica che verso i cortili ed i recinti, muniti di un canale di metallo di ampiezza sufficiente a ricevere e tradurre le acque pluviali.

Art. 70. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri siti di uso pubblico, dal suddetto canale metallico saranno ricevute e condotte con tubi verticali sino al suolo, di dove dovranno sfogare per appositi cunicoli nelle chiaviche, dove queste esistono, e, col tempo, in quelle che verranno costrutte.

La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non minore di metri due a partire dal pavimento, dovrà essere di ferro fuso od incastrata per modo da non fare aggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

Art. 71. I proprietari di case non possono dare sfogo alle acque dei loro cortili o siti interni sul suolo pubblico; potranno però tramandarle nelle chiaviche col mezzo di cunicoli sotterranei.

Per le acque degli attuali cortili e siti interni, che ora hanno scolo sul suolo pubblico ed alle quali non sia possibile dare sfogo nell'interno delle proprietà con apposite opere, dovranno, per la continuazione del presente loro scolo, essere osservate quelle norme che, secondo le circostanze, saranno prescritte dalla Giunta. Quando però, o colla costruzione di adatte chiaviche o con altri mezzi, si renda possibile lo sfogo dell'interno del fabbricato, dovrà il proprietario sopprimere lo scarico dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 72. È vietato di occupare in qualunque modo il suolo viabile o di fare sporgenze sul medesimo oltre i limiti e modi permessi dal presente regolamento.

Art. 73. Potrà però la Giunta concedere l'occupazione di qualche parte del

Art. 67. Conservato.

Art. 68. I cortili e gli anditi debbono essere regolarmente pavimentati. E' però obbligatorio il pavimento continuo per quei cortili che hanno superficie minore di 30 metri quadrati.

Art. 69. (Si sopprime « di metallo »).

Art. 70. (Si sopprime « metallico »).

Art. 71. Conservato.

Art. 72. Id.

Art. 73. Id.

suolo contiguo ai fabbricati per l'esecuzione di quelle speciali ed importanti decorazioni stabili che giudicasse meritevoli di un tale favore.

Art. 74. Le cornici e decorazioni fisse o mobili delle botteghe non dovranno sporgere oltre 7 centimetri dal vivo del muro nelle vie di larghezza inferiore a metri 9, non oltre a 10 centimetri in quelle di larghezza maggiore o nelle piazze, e non oltre a 21 centimetri sotto i portici.

Art. 75. È vietato di collocare esteriormente, ad altezza minore di 3 metri dal suolo pubblico, inferriate, telai di riverbero, invetriate, impannate, persiane o scuri sporgenti oltre gli stipiti delle aperture ed apribili verso l'esterno.

Si potrà permettere il collocamento di inferriate sporgenti, purchè ad altezza non minore di metri 2,20 dal marciapiede al davanzale e purchè il rispettivo sporto dal vivo del muro non superi i centimetri 35.

Così è pure vietato di stabilire bracci fissi con lanterne sporgenti ad altezza minore di metri 2,50 dal suolo sotto i portici aperti al pubblico transito, o ad altezza minore dei pubblici fanali nelle vie e nelle piazze.

Le lanterne mobili con bracci non sporgenti oltre metri 0,50 potranno essere collocate ad altezza non mai inferiore a metri 2,20.

Art. 76. Non si possono collocare tettucci stabili sporgenti sul suolo pubblico senza speciale licenza del Sindaco; in ogni caso essi saranno costruiti a quell'altezza, con quel materiale ed in quelle dimensioni che saranno approvate dalla Giunta.

Detti tettucci dovranno essere muniti di appositi tubi disposti lateralmente per lo scarico delle acque piovane nei canali bianchi municipali, nelle strade che già ne sono munite, oppure fino al suolo, secondo le relative prescrizioni.

Lo sporto dei tettucci non potrà essere maggiore di m. 0,30 oltre la larghezza del sottostante marciapiede.

La concessione sarà sempre precaria e la Giunta municipale stabilirà caso per caso le opportune modalità.

Art. 77. È vietato di fronteggiare le case con paracarri, appoggiati ai muri ed isolati.

Art. 78. Le disposizioni di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non riflettono il costruttore che abbia sul suolo proprio praticate rientranze e che le tenga chiuse con cancelli.

Quando però lasci queste rientranze libere al pubblico transito, esso dovrà osservare le dette disposizioni, nello stesso modo come se il suolo fosse pubblico fin contro i suoi muri.

Art. 79. È proibito di esporre al pubblico qualunque iscrizione, senza averne preventivamente prodotto il testo al Sindaco, che potrà vietarne l'esposizione quando la riconosca scorretta nella locuzione, indecente nel contenuto o disdicevole nella forma.

Art. 80. Tutte le fronti dei fabbricati nelle vie, vicoli, corsi e piazze debbono essere conservate in buono stato.

In dette fronti è vietato l'uso della carta, tela cerata ed altre consimili materie per trasmettere la luce a vece del vetro o cristallo.

Art. 81. Tutte le fronti esterne dei muri, prospicienti tanto su pubbliche vie, vicoli, piazze e corsi, quanto su cortili, giardini od altri recinti, come pure le pareti, i pilastri ed i vòlti dei portici, nonchè le pareti ed i vòlti degli anditi e delle scale, devono essere colorati e conservati costantemente puliti ed in buono stato, esclusi però dalla coloritura gli edifici di cui all'art. 66.

Le chiusure di qualunque genere delle case, delle botteghe, delle finestre;

Art. 74. Le cornici e decorazioni fisse e mobili delle botteghe non dovranno sporgere oltre 7 centimetri dall'allineamento nelle vie, ecc....

Art. 75. Conservato.

Art. 76. ...Detti tettucci dovranno essere muniti di apposite gronde e tubi per lo scarico delle acque, ecc.

Art. 77. Conservato.

Art. 78. Id.

Art. 79. Id.

Art. 80. Id.

Art. 81. Id.

le persiane, le vetrate, le cancellate, le inferriate, le ringhiere ed i parapetti dei balconi e dei terrazzi; le insegne e le relative iscrizioni, le facciate delle botteghe, i baracconi e le imposte a chiusura delle botteghe, delle vetrine e dei baracconi dovranno costantemente conservarsi puliti ed in buono stato.

Art. 82. I coloramenti esterni dovranno eseguirsi preferibilmente con tinte secondarie pallide, escluse quelle che potessero per troppa vivacità o per essere troppo cariche offendere la vista od ingenerare oscurità.

Art. 83. Le tinte intente dei portici saranno uniformi per ogni via, o distinta località.

Art. 84. Le fronti degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico e prospettanti sui corsi, vie e piazze, spettino esse ad uno o più proprietari, dovranno essere colorate contemporaneamente e con tinte uniformi.

Art. 85. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, spettanti ad uno stesso proprietario e formanti un solo corpo di fabbricato, non dovranno in nessuna occasione venire colorate in parte, ma sempre complessivamente, salvo i basamenti per motivo di restauro.

Art. 86. Il coloramento, quanto ai portici ed alle fronti esterne o prospicienti nei cortili, giardini o recinti, dovrà essere rinnovato ogni decennio; quanto alle scale ed anditi, ogni quinquennio ed anche più sovente ogni qualvolta il bisogno lo richiegga. Sarà però in facoltà della Giunta di accordare more per la rinnovazione del coloramento in caso di legittimi motivi consiglianti il ritardo.

Art. 87. Nello scopo di evitare un soverchio contemporaneo lavoro e ingombro nelle vie, cortili, ecc., per l'esecuzione delle colorature nelle epoche richieste dall'art. 86, si farà per cura della Giunta annualmente uno stato, nel quale saranno designate le case e dipendenze da colorirsi in ciascun anno.

#### CAPO X.

##### *Solidità e sicurezza dei fabbricati.*

Art. 88. I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, sia per le fondazioni, sia per lo spessore e la qualità dei muri, sia per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Art. 89. Pei balconi, siano questi prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti, o sui cortili, è vietato l'uso del legname e della muratura.

Art. 90. I lastroni dei balconi dovranno essere di ferro o di pietra, e tutti quelli sporgenti oltre 25 centimetri dovranno essere sostenuti da modiglioni di ferro o di pietra di solide dimensioni.

I cornicioni dovranno essere costruiti in modo che riescano solidi e stabili in ragione della loro sporgenza.

Art. 91. I focolari non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili.

Ogni focolare dovrà avere canna propria ed isolata dalle altre per lo sfogo dei prodotti della combustione, la quale si prolunghi fin oltre il tetto.

Art. 92. Le bocche, canne o tubi di camino, di stufa o di forno, non potranno essere addossati contro pareti di legno, salvochè ne siano separati da una distanza di almeno 15 centimetri.

Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa accendersi, questi tubi saranno di ferro od

Art. 82. Da sopprimersi.

Art. 83. Le tinte interne dei portici saranno uniformi per tutti gli edifici costituenti un complesso architettonico.

Art. 84. Conservato.

Art. 85. Id.

Art. 86. Id.

Art. 87. Id.

Art. 88. Id.

Art. 89. Id.

Art. 90. Id.

Art. 91. Id.

Art. 92. Le bocche, le canne od i tubi di camini, di stufe, di fomi non potranno addossarsi a pareti di legno o di altro materiale combustibile, ma dovranno essere costruiti in modo da risultare completamente isolati dalle parti combustibili.

altro metallo, e dovranno nel loro passaggio essere rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati dalle parti combustibili.

Art. 93. Non si potranno praticare canne di camini nei muri perimetrali verso il suolo pubblico o d'uso pubblico senza una speciale permissione della Giunta.

Art. 94. Le canne dei camini dovranno essere costrutte con tubi o quanto meno intonacate, e cogli angoli smussati.

Le loro teste o fumaioli debbono essere di muratura e sporgere fuori dal tetto non meno di un metro.

I fumaioli che si abbiano ad estollere sui tetti con tubi o con leggere strutture dovranno essere bene assicurati ed affrancati, ove d'uopo, con staffe di ferro.

Art. 95. Non si potrà far esalare il fumo interiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 574 del Codice civile, i camini per uso industriale dovranno elevarsi almeno tre metri oltre i comignoli dei tetti distanti meno di 50 metri dai camini stessi.

Art. 96. I travi del tetto e dei solai dovranno distare non meno di 15 centimetri dalle interne pareti delle canne da camino.

#### CAPO XI.

##### *Prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori e cautele di sicurezza pubblica.*

Art. 97. Chiunque abbia ottenuto facoltà o debba eseguire opere comprese nel presente regolamento, non potrà darvi mano senza avere previamente dichiarato all'Ufficio di polizia municipale il giorno nel quale intende darvi principio.

Art. 98. E' fatto divieto ad ogni architetto e ad ogni capo-mastro muratore, impresario od assistente, di eseguire qualunque delle opere menzionate nel presente regolamento, senza che loro consti dell'ottenuto permesso e della dichiarazione, di cui all'articolo precedente.

Art. 99. Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque, che interessi il suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà, prima di dar principio ai lavori, avere recinto il sito destinato all'opera con uno steccato di tavole.

Nel permesso d'esecuzione delle opere sarà stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che questo steccato potrà occupare, l'altezza dello steccato medesimo e le cautele necessarie perchè esso presenti la dovuta solidità.

Le serraglie delle aperture d'ingresso in questi recinti dovranno aprire all'interno, essere munite di serratura o catenacci, ed essere mantenute chiuse cessando i lavori.

Tutti i materiali ed ordigni di costruzione o di demolizione dovranno essere depositi nell'interno del recinto.

Art. 100. Quando le opere da eseguirsi, per la loro poca entità, lo permettano, potrà concedersi la dispensa dallo stabilimento dello steccato.

In questo caso però le opere dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse; se le opere si eseguiscano sul suolo o sotto di esso, e quando le opere si eseguiscano nelle parti superiori dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri di essi.

Art. 101. Gli steccati, ripari o barriere si dovranno munire agli angoli di una lanterna a vetri, che si dovrà accendere al cadere del giorno e mantenere

Art. 93. Conservato.

Art. 94. Le canne dei camini debbono essere intonacate e cogli angoli smussati. Le loro teste o fumaioli debbono essere di muratura o di altro materiale adatto a sporgere fuori del tetto non meno di un metro.

Art. 95. . . . I camini per uso industriale dovranno elevarsi almeno 6 metri oltre la massima altezza di cui sono suscettibili i fabbricati distanti meno di 50 metri dai camini stessi.

Art. 96. Conservato.

Art. 97. Id.

Art. 98. Id.

Art. 99. Id.

Art. 100. Id.

Art. 101. Id.

accesa durante tutta la notte per cura del fabbricatore. Queste lanterne dovranno essere collocate in modo ed avere tali dimensioni da fare facilmente avvertire l'esistenza del recinto.

Art. 102. Quando poi le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, la Giunta municipale potrà prescrivere quelle maggiori cautele che ravvisasse necessarie.

Art. 103. Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa avente la base uguale alla metà dell'altezza; nel caso che non si possa dare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute cogli occorrenti puntelli e sbadacchi.

Art. 104. Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, si dovranno assicurare i medesimi con puntelli.

Art. 105. I terrami e materiali provenienti dagli scavi, quando non siano in qualche modo utilizzati sul luogo od altrove, dovranno essere trasportati agli scarichi.

Art. 106. I ponti di servizio, i cavalletti, le andatoie, le scale inservienti ai lavori e le incastellature dovranno stabilirsi solidamente colle migliore regole dell'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie dovranno essere munite, a modo di riparo, di un mancorrente o barriera solida fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura.

Tali difese si collocheranno pure in tutte quelle parti dove possa esservi qualche pericolo.

Dette impalcature saranno munite d'un riparo di altezza sufficiente, e in ogni caso non minore di m. 0,30, per impedire la caduta di materiali minuti.

Le travi dei ponti a sbalzo, e quelle maestre dei ponti interni, dovranno sempre essere munite di saetta.

Art. 107. Oltre la prima, per ogni pontata nuova delle dette scale sarà conservato il tavolato ed il parapetto della pontata sottostante.

Art. 108. Quando il cantiere dei lavori non è recinto da steccati (art. 100), il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad un'altezza minore di tre metri misurati dal suolo sotto l'armatura del ponte.

Art. 109. Le scale od andatoie, che occorressero per ascendere ai ponti dal suolo della via nei luoghi non chiusi da steccati, saranno collocate nel sito meno incomodo al pubblico transito e dovranno al loro piede essere munite di barriera o di un tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire l'ascesa sui ponti di nottetempo e quando non si lavora.

Art. 110. Non si potranno ammucchiare sui ponti materiali in eccessiva quantità, nè in modo pericoloso.

Contro gli steccati non si appoggeranno, nè dentro nè fuori, materiali in tanta quantità ed altezza da renderne possibile la caduta.

Art. 111. Le puleggie, le corde e tutti gli altri oggetti ed utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.

Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione di un edificio, od in condizione di egual pericolo, quando non esista un ponte di servizio od esso sia insufficiente per garantirne l'incolumità, dovrà essere assicurato con una fune ad una parte fissa dell'edificio o del ponte.

Art. 102. Conservato.

Art. 103. Id.

Art. 104. Id.

Art. 105. Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o da demolizioni, quando non possono essere utilizzati, dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche.

Art. 106. Conservato.

Art. 107. Ogni ponte dovrà avere il suo sottoponte completo.

Art. 108. Conservato.

Art. 109. Id.

Art. 110. Id.

Art. 111. Id.

Art. 112. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati o ponti di servizio, e continuati senza interruzione, in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 113. E' vietato di gettare abbasso, sia dai ponti di servizio, sia dall'interno delle case, materiali di demolizione od altri. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od altri recipienti e calati colle dovute precauzioni, da prescriversi all'uopo dal Sindaco, ed essere ammassati nei cortili od entro gli steccati e quindi trasportati agli scarichi.

Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, scansando l'eccessivo sollevamento di polvere anche con sufficienti bagnature.

Art. 114. I carri ed altri mezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili, si dovranno far entrare nell'interno della proprietà; e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà, e non mai in traverso alla via pubblica.

Art. 115. Il fabbricatore dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estesa dei suoi lavori, e per cinquanta metri oltre i medesimi.

Dovrà parimenti provvedere a che i carri, coi quali si fa il trasporto delle materie di scavo o di demolizione, siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di questa materia venga sparsa durante il tragitto.

Quando si verificasse uno spargimento qualunque di questa materia, dovrà il fabbricatore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo sia successo.

Art. 116. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il fabbricatore dovrà far levare gli steccati, barriere, ponti, ecc. stabiliti pel servizio dei medesimi, e restituire alla circolazione il suolo pubblico in perfetto stato e netto da ogni materiale.

Art. 117. Il selciato o lastricato del suolo pubblico, o d'uso pubblico, che sarà guasto dai costruttori, sarà a loro spese riparato e ristabilito a cura del Municipio.

Art. 118. Nessun costruttore potrà deporre materiali sul suolo pubblico. Tali depositi potranno essere autorizzati soltanto dal Sindaco, in caso di assoluta necessità, colle norme e colle cautele che in ogni singola permissione verranno espresse.

Art. 119. Nessuno potrà valersi, per le occorrenze della sua fabbricazione, dell'acqua corrente nei fossi o canali pubblici, nè divertirla od impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Sindaco.

Art. 120. Le località soggette all'osservanza di questo regolamento, e nelle quali si eseguiscano opere accennate nel regolamento stesso, dovranno essere aperte agli agenti della polizia municipale qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

Quando questi agenti vengano a constatare che nei lavori medesimi non siano osservate le disposizioni tutte di questo regolamento, o le condizioni e le modificazioni imposte coi permessi, essi ne faranno immediatamente rapporto all'Ufficio edilizio, il quale potrà, nei casi d'urgenza, ordinare la sospensione dei lavori e promuoverà tosto le determinazioni del Sindaco.

Art. 121. Non si potranno collocare nei locali interni od esterni delle case tubi di presa, diramazioni od altri apparati per l'illuminazione a gas senza il permesso del Sindaco e senza l'osservanza di quelle norme speciali di sicurezza che nel permesso medesimo saranno prescritte.

Art. 112. Conservato.

Art. 113. Id.

Art. 114. Id.

Art. 115. Il costruttore dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori.  
(Si sopprimono i due ultimi paragrafi).

Art. 116. Conservato.

Art. 117. Id.

Art. 118. Id.

Art. 119. Id.

Art. 120. Id.

Art. 121. Non si potranno fare prese di gas illuminante dalla strada senza il permesso del Sindaco.

Art. 122. Le costruzioni ed opere tutte dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte, e i materiali impiegati dovranno essere di buona qualità.

Art. 123. Ogni volta che un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria qualunque minacciasse rovina, l'Ufficio edilizio ne riconoscerà immediatamente lo stato e, facendone constare per processo verbale, lo denunzierà al Sindaco, farà intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina.

Se il pericolo non fosse riconosciuto imminente il Sindaco farà denunziare al proprietario lo stato delle cose, con ingiunzione di demolire, riparare, o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera pericolante.

(Il Regolamento d'Igiene nel prossimo fascicolo 7-8).

Art. 122. Soppresso.

Art. 123. Ogni volta che un edificio qualunque od una sua parte minacciasse rovina e ne venga informato l'Ufficio edilizio, questo ne riconoscerà immediatamente lo stato....

CAPO XII.

*Disposizioni relative al suolo viabile ed ai selciati.*

Tutti gli articoli vengono conservati.

CAPO XIII.

*Disposizioni transitorie.*

Tutti gli articoli vengono conservati.

CAPO XIV.

*Disposizioni relative alle contravvenzioni, ecc.*

Tutti gli articoli vengono conservati.

CAPO XV.

*Disposizioni governative concernenti la conservazione dei monumenti.*

Tutti gli articoli vengono conservati.